

## **Fruibilità di riposo compensativo.**

*(Risposta a quesito del 9 settembre 2015)*

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 9 settembre 2015, ha adottato la delibera di cui il seguente estratto del verbale:

"

### OMISSIS

- visto il quesito formulato dalla dott.ssa ..., giudice del Tribunale di ..., con il quale si chiede: "Se, alla luce della riduzione del periodo di congedo ordinario concesso ai magistrati, questi ultimi, in caso di svolgimento dell'ufficio di presidente di seggio in occasione delle elezioni amministrative e/o politiche o di presidente dell'ufficio centrale elettorale in occasione delle elezioni amministrative, possano usufruire del riposo compensativo per la attività svolta nei giorni festivi, così come avviene per il personale amministrativo";

- rilevato che la questione ha già formato oggetto di precedente decisione consiliare con delibera del 13 dicembre 2006:

- considerato, pertanto, che:

1. Occorre evidenziare, in primo luogo, che l'attività del personale di magistratura nello svolgimento delle funzioni giurisdizionali, a differenza della gran parte delle altre categorie del personale pubblico, non è sottoposta - proprio in ragione della particolare natura dell'attività prestata - ad una rigida predeterminazione dell'orario di lavoro.

Si tratta, del resto, di una funzione - quella giurisdizionale - che viene svolta in posizione di autonomia ed indipendenza e, quindi, la previsione di un orario di lavoro predeterminato appare non solo poco funzionale alle esigenze del servizio ma anche pregiudizievole e limitativa per le modalità, quanto mai varie in relazione alle specifiche funzioni adempiute, di svolgimento concreto della funzione giurisdizionale.

La prestazione lavorativa del magistrato, del resto, non può ritenersi esaurita nel compimento delle attività per così dire esterne (partecipazione alle udienze e alle camere di consiglio, compimento delle indagini preliminari), per le quali sono previsti orari predeterminati, ma comporta anche lo svolgimento di attività di aggiornamento professionale, di studio e di redazione dei provvedimenti che si svolgono al di fuori di qualsiasi predeterminazione di orario e, normalmente, fuori dalle sedi giudiziarie.

Collegata a questa indicazione, inoltre, è pure quella secondo cui il magistrato non ha l'obbligo di presenza in ufficio quando tale presenza non sia necessaria alla funzionalità del servizio giudiziario.

2. In questa prospettiva è stata pure ripetutamente valutata l'illegittimità del provvedimento organizzatorio del dirigente dell'ufficio e/o del Presidente di Sezione che, nel regolare il calendario delle udienze, ha introdotto un orario finale delle udienze civili (v. parere n. 70/1990 dell'Ufficio Studi del CSM, secondo il quale il potere organizzatorio del capo dell'ufficio non può essere esercitato nel senso di imporre un orario finale di lavoro, spettando al magistrato cui è assegnata la causa la decisione sui tempi di trattazione e sugli orari di svolgimento dell'udienza).

3. Nella stessa ottica, infine, il Consiglio ha escluso un diritto dei magistrati (in ispecie la questione si è posta con riguardo ai turni per i pubblici ministeri) ad un riposo compensativo nel caso di prestazione fornita in giorno festivo, nonché - in una prospettiva più generale - lo stessa articolazione di un diritto ad un giorno di riposo settimanale.

La disciplina generale del pubblico impiego contenuta nell'art. 35 del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 10 - secondo il quale "l'impiegato ha diritto ad un giorno di riposo settimanale che, di regola, deve coincidere con la domenica ... Qualora per esigenze dell'amministrazione l'impiegato debba prestare servizio in un giorno riconosciuto festivo egli ha diritto di astenersi dal lavoro in un altro giorno feriale stabilito dall'amministrazione" - è, infatti, inapplicabile ai magistrati, restando

prevalente la priorità delle esigenze del servizio rispetto ai tempi e alle modalità del riposo del magistrato.

Resta, invero, salva l'applicazione diretta dell'art. 36 della Costituzione, ma, anche in questo caso secondo i criteri delineati dalla Corte costituzionale per i dirigenti, con esclusione, quindi, di ogni automatismo nell'applicazione del principio del riposo settimanale e di quello conseguente del riposo compensativo.

Il Consiglio, del resto, ha ritenuto, sul punto, con orientamento risalente ma consolidato, di riversare le esigenze correlate sull'evidente necessità di recuperare le energie biopsichiche e la partecipazione alle comuni forme di vita familiare e sociale sull'organizzazione del lavoro dell'ufficio, che debbono prevedere, per i magistrati che svolgono lavoro notturno e festivo, che sia prevista, per le giornate successive "una organizzazione del lavoro, secondo le contingenti esigenze degli uffici, che consenta di usufruire dell'indispensabile riposo".

4. Alla luce di quanto sopra, pertanto, il quesito posto dalla dott.ssa ... non può che trovare, sia pure in mancanza di una disposizione positiva esplicitamente riservata ai magistrati, risposta negativa.

La previsione invocata, difatti, non è compatibile con lo *status* di magistrato, i cui tratti caratteristici sono disancorati ad una predeterminazione di impegno e di orario, tant'è che anche per le ipotesi in cui sia l'attività strettamente giudiziaria ad imporre un sacrificio sui tempi e sulle modalità di svolgimento del servizio, va negata l'esistenza di un diritto ad ottenere un "riposo compensativo".

Lo stesso diritto ad un riposo settimanale, del resto, come sopra evidenziato, subisce inevitabili compressioni.

Tutto ciò considerato

delibera

- di rispondere nei termini di cui in motivazione.

OMISSIS